



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Padova*

## **CONTRATTO INTEGRATIVO**

### **IN MATERIA DI MODALITÀ E CRITERI**

#### **DI GESTIONE**

### **DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2013**

Tra la parte pubblica rappresentata da:

- *Jacolino Paolo - dirigente dell'Ufficio* -

in rappresentanza dell'USR per il Veneto – Ufficio IX (Ambito Territoriale per la Provincia di Padova)

e la Rappresentazione Sindacale Unitaria dell'Ufficio costituita da

- Borile Elisabetta
- Grassetto Marina
- Moretto Leopolda
- Penna Benedetto

presso la sala riunioni dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, oggi mercoledì 11 marzo 2015 si conviene quanto segue:

## Capo I: Ripartizione generale

### Art. 1

1. Il presente accordo è basato sul Contratto Collettivo Integrativo n. 4/2014 che prevede criteri e modalità di utilizzazione del fondo unico di amministrazione per l'anno 2013.
2. Verranno distribuite tutte le risorse assegnate dalla Direzione Generale del Veneto che, con nota prot. n. 820 del 22.01.2015, ha reso disponibili all'U.S.T. di Padova la somma di € **86.756,50** lordo stato per n. 50 dipendenti, di cui il 70 % per la parte individuale e il rimanente 30% per la parte collettiva, e la somma di € **1.481,48** per la retribuzione di un centralista non vedenti di cui all'art. n. 4 del CCNI 4/2014;
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato contratto, si conviene in fase di contrattazione di sede, di tener conto di tutti i seguenti criteri:
  - a) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
  - b) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione inter funzionale e flessibilità;
  - c) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
  - d) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
  - e) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
  - f) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.
4. Si utilizzerà, per la retribuzione di produttività individuale, l'assegnazione a ciascun dipendente di un coefficiente, indicato per comodità con K, compreso nel range previsto dal D.M. 25 novembre 2013 n. 971 da un valore minimo di 0,6 ad un valore massimo di 3,0.

### Art. 2

1. Si conviene, al fine di pervenire al parametro K, di utilizzare la seguente scala di cinque livelli per ogni indicatore più sotto declinato:

LIVELLO	VALORE
BASE	0,1
INTERMEDIO 1	0,2
INTERMEDIO 2	0,3
AVANZATO	0,4
OTTIMALE	0,5

2. Viene, altresì, definito un "peso" in termini percentuali per ciascun criterio indicato nell'art. 5 comma 4 del CCNI di riferimento nel modo seguente:

Criterio	Peso in %
livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale	30
fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione inter funzionale e flessibilità	18
accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività	12
comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio	12
sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi	12
contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza	16
Totale	100

3. Il valore K da assegnare al singolo dipendente, pertanto, verrà determinato nel seguente modo:
- Preliminarmente si determinerà il livello per ciascun criterio come indicato nel comma 1 del presente articolo;
  - Successivamente, al valore ottenuto si applicherà il peso previsto dalla tabella di cui al comma precedente.
4. In stretta osservanza con il CCNI, l'importo assegnato a ciascun dipendente risulterà dal seguente calcolo: risorsa finanziaria divisa per la sommatoria dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente K del dipendente.

#### Art. 3

- Al centralinista non vedente, oltre all'importo spettante dalla ripartizione dell'area di produttività, viene riconosciuta la somma specifica indicata nel precedente art. 1 comma 2.

#### Art. 4

- Atteso che la retribuzione di produttività prevista per ciascun dipendente è la somma di:

- Quota collettiva (fissa per tutti);
- Quota individuale;

si conviene che la prima, come da art. 5 comma 3 del CCNI, venga erogata solamente al netto dei seguenti periodi di assenza:

- periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;

- b. periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2013;
- c. periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2013; in tale fattispecie è da considerare l'assenza riferita al personale proveniente dagli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; -
- d. periodo precedente al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2013; in tale fattispecie è da considerare l'assenza riferita al personale destinato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- e. periodo di assenza per aspettativa senza assegni.


Art. 5

1. Le economie dovute al punto precedente verranno ridistribuite fino ad esaurimento con relazione al comparto di appartenenza (quota collettiva – individuale).

*Letto, firmato e sottoscritto.*

**Per la parte pubblica**

Paolo Jacolino



**Per la parte sindacale**

RSU

Elisabetta Borile



Marina Grassetto



Leopolda Moretto



Benedetto Penna

